

# LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE  
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

ISSN 2612-2103

Rivista classificata scientifica per il settore IUS 17 da Anvur

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI  
GIURISPRUDENZA  
SCHOOL OF LAW



## NUMERO 4 \ 2023

- Environmental criminal law research di M. FAURE
- La tutela penale del paesaggio. Lavori in zone vincolate e in aree protette. L'art. 181 d.lgs. 42/2004 alla prova dei principi costituzionali di A. PECCIOLI
- Quale tutela penale dell'ambiente? I risultati di un'indagine empirica presso il Tribunale di Milano di M. DOVA
- Un diritto penale *del* futuro e *per* il futuro. La difficile sintesi con la sostenibilità di A. TAURELLI
- Focus sulla recente novella in materia penale ambientale (d.l. 105/23 conv. in l. 137/23). Rispondono G. REYNAUD, F. FASANI, R. LOSENGO e A. MELCHIONDA
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)



LEXAMBIENTE

Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente

**PROPRIETARIO EDITORE**

Luca RAMACCI

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Laura BIFFI

**DIREZIONE SCIENTIFICA**

Luca RAMACCI – Carlo RUGA RIVA

**COMITATO SCIENTIFICO E DEI REVISORI**

**COORDINATORE**

Andrea DI LANDRO

**COMPONENTI**

Aldo ACETO, Gastone ANDREAZZA, Giuseppe BATTARINO, Roberto BARTOLI, Maurizio BELLACOSA, Costanza BERNASCONI, Mauro CATENACCI, Luigi CORNACCHIA, Francesco D'ALESSANDRO, Monica DELSIGNORE, Giovanni DE SANTIS, Massimiliano DOVA, Fabio FASANI, Michael FAURE, Pasquale FIMIANI, Antonio FINIZIO, Gabriele FORNASARI, Eliseu FRIGOLS BRINES, Alberto GALANTI, Marco GAMBARDELLA, Alberto GARGANI, Antonio GULLO, Giuseppe LOSAPPIO, Roberto LOSENGO, Vittorio MANES, Adelmo MANNA, Gabriele MARRA, Luca MASERA, Anna Maria MAUGERI, Alessandro MELCHIONDA, Carlo MELZI D'ERIL, Renato NITTI, Giuseppe NOVIELLO, Vincenzo PAONE, Claudia PECORELLA, Marco PELISSERO, Chiara PERINI, Marco PIERDONATI, Nicola PISANI, Gianni REYNAUD, Luis Ramon Ruiz RODRIGUEZ, Giuseppe ROTOLO, Ivan SALVADORI, Elisa SCAROINA, Licia SIRACUSA, Paulo SOUSA MENDES, Grazia Maria VAGLIASINDI, Antonio VALLINI, Alberta Leonarda VERGINE, Stefano ZIRULIA

**RESPONSABILE REDAZIONE**

Maria Ludovica PARLANGELI

**REDAZIONE**

Riccardo Ercole OMODEI, Niccolò BALDELLI, Anna SCIACCA

-----  
**LEXAMBIENTE** è una rivista online, completamente gratuita che ha lo scopo di stimolare la discussione critica nella comunità scientifica dei penalisti accademici, nel mondo degli avvocati e dei magistrati, tutti fautori, nei rispettivi ruoli, di un diritto penale da sempre dominato dal formante giurisprudenziale, e proprio per questo bisognoso, ci pare, di attenzione critica da parte della dottrina.

L'autorevolezza dei contributi è garantita da una doppia revisione cieca (double blind peer review) ad opera dei componenti del comitato scientifico, dotati di specifiche competenze in materia penale ambientale.

La Rivista ospiterà articoli, saggi, note a sentenza e recensioni, anche di diritto straniero e comparato, concernenti il diritto penale ambientale in senso ampio, comprensivo non solo degli inquinamenti ma anche della tutela del territorio, del paesaggio, degli animali, degli OGM, della salute pubblica ecc.

Verrà dedicata particolare attenzione ai temi più attuali nella discussione pubblica e scientifica così come nella realtà giudiziaria.

L'ambizione è di far dialogare in modo costruttivo teoria e prassi, partendo dai problemi di tutela per giungere a soluzioni teoricamente fondate e rispettose dei principi e delle garanzie costituzionali e sovranazionali.

I contributi (articoli, saggi, note a sentenza, recensioni) vanno sottoposti alla redazione all'indirizzo [redazione.lexambiente@gmail.com](mailto:redazione.lexambiente@gmail.com) e dovranno dare conto in modo sintetico del quadro normativo pertinente e dei relativi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. L'autore non dovrà essere coinvolto come parte processuale nelle sentenze o nei contributi oggetto di commento. La rivista è autonoma rispetto alla già nota [lexambiente.it](http://lexambiente.it) che continua ad essere operativo pubblicando, come sempre dal 1998, contributi più snelli e di taglio meno teorico e novità legislative e giurisprudenziali, tutti conservanti nell'archivio di oltre 16.000 documenti.

La rivista è edita con il supporto del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Milano Bicocca.

Coordinamento editoriale, progetto grafico e supporto redazionale sono a cura dell'Associazione Lexambiente



## INDICE N. 4/2023

Editoriale.....	I
Environmental criminal law research di M. FAURE .....	1
La tutela penale del paesaggio. Lavori in zone vincolate e in aree protette. L'art. 181 d.lgs.42/2004 alla prova dei principi costituzionali di A. PECCIOLI.....	28
Quale tutela penale dell'ambiente? I risultati di un'indagine empirica presso il Tribunale di Milano di M. DOVA.....	39
Un diritto penale del futuro e per il futuro. La difficile sintesi con la sostenibilità di A. TAURELLI.....	52
Focus sulla recente novella in materia penale ambientale (d.l. 105/23 conv. in l. 137/23). Rispondono G. REYNAUD, F. FASANI, R. LOSENGO e A. MELCHIONDA.....	77
Osservatorio normativo .....	108
Osservatorio dottrina.....	112
Osservatorio giurisprudenza.....	115



**FOCUS SULLA RECENTE NOVELLA IN MATERIA PENALE AMBIENTALE  
(D.L. 105/23 CONV. IN L. 137/2023)**

**(Premessa e domande a cura di Carlo RUGA RIVA)**

Il d.l. n.105 del 10 agosto 2023, conv. con modificazioni nella l. n. 137 del 9 ottobre 2023, contiene un capo IV dedicato, tra l'altro, alle "Disposizioni concernenti reati in materia ambientale".

Sinteticamente, si tratta di inasprimenti di varie discipline in tema di incendio boschivo e di delitti ambientali, perseguiti sia attraverso la previsione di nuove circostanze aggravanti, sia per mezzo delle inedite contravvenzioni di abbandono di rifiuti da parte di privato cittadino e di uccisione di orso marsicano.

Abbiamo chiesto a quattro esperti delle materie coinvolte dalla novella (Gianny Reynaud in tema di incendio boschivo, Fabio Fasani di animali, Roberto Losengo di rifiuti e Alessandro Melchionda in tema di circostanze aggravanti) di rispondere a quesiti che ci paiono importanti per meglio comprendere il significato della riforma, che, lo anticipiamo qui, si presta complessivamente a varie critiche sia per la discutibile tecnica di redazione delle nuove disposizioni, sia per il potenziale effetto eccessivamente aggravatore sul piano sanzionatorio, quand'anche spesso rimesso alla discrezionalità del giudice in sede di (eventuale) bilanciamento di circostanze.

Le risposte offrono notevoli spunti di approfondimento, che confidiamo verranno colti da altri Autori e ulteriormente elaborati in futuri contributi che ci riserviamo di pubblicare sulla nostra Rivista.



Anche se – come dicevo – gli aumenti di pena non si manifesteranno, in concreto, come significativi, condivido l'osservazione che essi possono, in astratto, porre degli evidenti problemi di uguaglianza-ragionevolezza. Si crea, infatti, una sorta di classifica tra gli animali, le cui aporie più evidenti sono quelle legate alla distinzione tra l'orso marsicano e tutti gli altri tipi di orso. Tenderei, tuttavia, a sdrammatizzare queste apparenti incoerenze, anche alla luce dei parametri notoriamente laschi, impiegati nell'esegesi di questi principi costituzionali. Almeno da questo punto di vista, infatti, il legislatore, all'interno degli scarni lavori preparatori della riforma che discutiamo, ha ricordato espressamente una serie di dati, che dimostrerebbero il particolare rischio di estinzione che corre l'orso marsicano. Al bene giuridico base dell'animale in quanto tale o del sentimento per gli animali (a seconda delle diverse prospettive che articolano un dibattito ormai noto) si sommerebbe, cioè, il bene giuridico della biodiversità, il quale potrebbe essere ritenuto non irragionevolmente idoneo a giustificare un aumento di pena. Certo, questi ragionamenti aprono le porte alla necessità di riprendere ex novo la discussione in relazione ai beni protetti dalle fattispecie penali in tema di animali, ridisegnando, secondo criteri di razionalità, un sistema che, al momento, è del tutto disorganico, in quanto frutto di un'impostazione politico-criminale confusa.

Sulle modifiche in tema di inquinamento e di disastro ambientale, e più in generale sul ricorso nella novella a varie circostanze aggravanti, risponde Alessandro Melchionda.

#### DOMANDA

1) Il d. l. n.105/2023, conv. in l. 137/2023, intervenendo (anche) in materia di delitti ambientali ha puntato quasi tutte le sue carte repressive su nuove (o più severe) circostanze aggravanti.

In particolare, le aggravanti a efficacia comune dell'art. 452-*bis* c.p. e dell'art. 452-*quater* c.p. sono state trasformate in aggravanti a effetto speciale, con aumento della pena base da un terzo alla metà; si è aggiunta una nuova circostanza aggravante all'art. 452-*bis*, co. 2 seconda parte, con aumento della pena da un terzo a due terzi, nel caso in cui l'inquinamento “causi deterioramento,



compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ...».

La novella ha toccato pure il delitto di incendio boschivo (art. 423-*bis* c.p.), con l'introduzione di una terza circostanza aggravante, con aumento da un terzo alla metà "quando il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi"

Da studioso delle circostanze aggravanti, come valuti complessivamente la novella in commento? La proliferazione di circostanze aggravanti ad effetto speciale, applicabili a reati già puniti molto severamente nelle ipotesi-base, rientra in trend politico criminali ormai consolidati? Che problemi pone in termini di proporzione e razionalità della risposta sanzionatoria?

## RISPOSTA

Nel quadro d'insieme della recente novella legislativa in materia penale ambientale, le innovazioni che sono state introdotte facendo ricorso ad interventi incentrati sulla disciplina delle circostanze aggravanti sono certamente riconducibili ad un trend politico criminale ormai consolidato. Anche in altri settori di recente correzione normativa (penso, ad esempio, alla disciplina in materia di reati sessuali e di maltrattamenti in famiglia introdotta dalla legge n. 69/2019; alle modifiche relative alla rapina pluriaggravata apportate dalla legge n. 103/2017, n. 103; ma già prima a quelle in tema di riduzione in schiavitù e tratta di persone previste oggi dall'art. 602-*ter* c.p., nonché alla previsione di aggravanti ed attenuanti per reati connessi ad attività mafiose che è oggi contenuta nell'art. 416-*bis*.1 c.p.), le modifiche si sono effettivamente tradotte solo nella previsione di nuove ipotesi circostanziali e nell'incremento dei relativi riflessi aggravanti. Si tratta, tuttavia, di trend legislativo che non pare espressione di un progetto politico-criminale realmente innovativo e suscettibile di favorire esiti apprezzabili, sia in un'ottica di prevenzione generale, sia sotto il profilo dei connessi effetti applicativi e sanzionatori. Da questo punto di vista, in effetti, sono riscontrabili vari aspetti di evidente criticità.

Sotto il profilo delle aspettative di prevenzione generale che hanno ispirato la novella, i



corrispondenti auspici del legislatore trovano conferma anche in quanto è stato osservato nel parere comunicato al Ministro della Giustizia dal Consiglio Superiore della Magistratura (parere approvato con delibera del 20 settembre 2023 ed il cui testo è reperibile online, in pari data, sulla rivista *Sistema penale*), laddove, in particolare, con riferimento alle innovazioni introdotte alla disciplina del delitto di incendio boschivo, è stato sottolineato trattarsi di modifica, «che interviene a due anni di distanza dall'ultima (adottata nel corso dell'estate del 2021) e che scaturisce dall'esigenza di contrastare la significativa recrudescenza del fenomeno criminoso legato agli incendi boschivi, facendo leva sulla efficacia generalpreventiva di un inasprimento sanzionatorio, realizzato sia attraverso l'aumento di pena con riferimento alle fattispecie delittuose di cui ai commi 1 e 2, sia attraverso l'introduzione di specifiche aggravanti speciali volte a stigmatizzare ipotesi avvertite dal legislatore come particolarmente odiose». Da tempo, tuttavia, è nota e riconosciuta la sostanziale insufficienza di una politica di prevenzione e tutela attuata solo con il ricorso a generici incrementi sanzionatori.

Del tutto labile e carente risulta, peraltro, anche la possibilità che questa novella possa sortire effetti positivi almeno sul piano concretamente applicativo e punitivo, giacché, da questo punto di vista, proprio l'opzione per una disciplina incentrata sulla previsione di mere circostanze aggravanti, ancorché caratterizzate da aumenti che portano a classificarle quali circostanze “ad effetto speciale”, viene a subordinare la concreta applicazione dei relativi effetti aggravanti al vaglio discrezionale potenzialmente offerto dall'eventuale bilanciamento giudiziale con altre circostanze attenuanti.

In linea di massima, in ogni caso, tutte queste innovazioni legislative sono ulteriormente minate dalla più generale problematicità che da sempre contraddistingue l'intera disciplina delle circostanze, sia in ragione della sostanziale assenza di una reale ed accettata possibilità di differenziare con certezza la previsione di semplici circostanze dalla diversa configurazione di autonome fattispecie di reato, sia per le molteplici complessità pratiche che spesso scaturiscono dall'applicazione di queste circostanze (complessità che hanno più volte portato al necessario intervento delle Sezioni Unite della Cassazione: v. ad esempio le sentenze 23/06/2022, n. 30046; 24/09/2020, n. 3585; 24/02/2011, n. 20798; 31/01/2013, n. 18374; 25/02/2010, n. 10713), sia, infine, proprio per i notevoli riflessi di potenziamento degli spazi di discrezionalità giudiziale che conseguono automaticamente nel caso di opzione legislativa a favore della mera previsione di





nuove circostanze.

Non si sottrae a questi profili di criticità anche la più specifica soluzione di ricorrere ad incrementi sanzionatori suscettibili di comportare una classificazione quali circostanze “ad effetto speciale”. Proprio questa soluzione, al contrario, accentua la problematicità delle possibili incertezze di distinzione rispetto al diverso riconoscimento di autonome figure di reato, giacché, oltre alla maggiore incertezza che si coglie nel caso di esplicite indicazioni legislative che portino a sottrarre i connessi effetti sanzionatori dall'eventuale bilanciamento con altre ipotesi circostanziali (si tratta di opzione oggi sempre più frequente e ravvisabile nella previsione di circostanze c.d. “blindate” o “privilegiate”), in tutti questi casi viene sempre di più a mancare la reale rilevanza della distinzione, anche e soprattutto in ragione della conseguente identità degli effetti processuali che possano risultare parallelamente ancorati alla regola disposta dall'art. 4 del codice di procedura penale.

Nel caso delle innovazioni introdotte dalla novella in esame, non credo, comunque, che possano essere sollevati dubbi sulla qualificazione circostanziale delle singole ipotesi aggravanti che sono state modificate od introdotte *ex novo* agli artt. 423-bis, 452-bis e 452-quater c.p. In queste disposizioni, infatti, gli aumenti di pena sono certamente superiori al limite fissato dall'art. 63 c.p. per l'individuazione di circostanze c.d. “ad effetto speciale” ed il legislatore ha altresì provveduto ad indicare gli aumenti di pena con tecnica fondata sulla previsione di criteri di tipo meramente proporzionale e/o frazionario, evitando così il rischio di poter dare spazio a quegli orientamenti interpretativi, pur disattesi dalla giurisprudenza e dall'opinione oggi maggioritaria, che propendono per classificare come circostanze “ad effetto speciale” tutte quelle disposizioni nelle quali la previsione di pena è stabilita mediante l'indicazione di una cornice edittale indipendente, anche se l'effetto modificativo non è concretamente suscettibile di risultare superiore ad un terzo della pena altrimenti applicabile per il reato base (per maggiori indicazioni su questa contrapposizione interpretativa, mi permetto rinviare a quanto ho già avuto occasione di precisare in A. Melchionda-E. Mattevi, *Sospensione del procedimento con messa alla prova e rilevanza delle circostanze aggravanti*, in *Dir. pen. e proc.*, 2017, 325 ss.).

In linea di massima, in ogni caso, ferma la rilevata assenza di apprezzabili effetti concreti di prevenzione generale, la segnalata possibilità di assoggettare anche queste nuove circostanze “ad effetto speciale” all'eventuale giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. con altre circostanze





eterogenee concorre ad evidenziare una valenza primariamente solo simbolica di questa novella. L'impressione di fondo, in altri termini, è che si sia ancora una volta in presenza di un intervento legislativo che non sortirà alcun reale effetto di maggior tutela, né che potrà concretamente portare ad un significativo cambiamento del quadro applicativo corrispondente alle singole fattispecie di reato interessate dalle odierne innovazioni.

#### DOMANDA

2) La prima circostanza aggravante contenuta nell'art. 452-*bis*, co. 2 c.p. consente di giungere a pene massime fino a 9 anni di reclusione e 150.000,00 Euro di multa, e a pene minime di 3 anni di reclusione e oltre 13.000,00 di multa. Ti sembra una comminatoria ragionevole?

#### RISPOSTA

Quanto innanzi osservato circa la dubbia apprezzabilità dell'intervento legislativo adottato con la recente novella in materia penale ambientale trova, peraltro, ancor più riscontro e conferma proprio sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità della risposta sanzionatoria. Come già rimarcato, l'opzione per un generico incremento di pena apportato a circostanze già connotate da un particolare rilievo punitivo non offre maggiori garanzie di prevenzione generale, né di effettiva maggiore severità delle pene concretamente applicabili. Ma soprattutto proietta ancor di più le relative cornici edittali di pena verso innalzamenti insuscettibili di essere calati in un quadro d'insieme realmente omogeneo e proporzionato.

Il problema presenta, peraltro, risvolti diversi, a seconda dei criteri in base ai quali possa essere operata una valutazione di ragionevolezza e proporzionalità della risposta sanzionatoria. Il tema è, invero, di grande rilevanza ed attualità, soprattutto alla luce di quanto potenzialmente apprezzabile a seguito della recente sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia UE, depositata in data 8 marzo 2022 (NE in causa C-205/20), con la quale è stato affermato il principio



secondo cui il criterio di proporzionalità della sanzione – stabilito da singole direttive, ovvero fondato sull'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – è dotato di effetto diretto nell'ordinamento degli Stati membri. Con la cruciale conseguenza, come è stato fatto osservare (v. F. Viganò, *La proporzionalità della pena tra diritto costituzionale italiano e diritto dell'Unione Europea: sull'effetto diretto dell'art. 49, paragrafo 3, della Carta alla luce di una recentissima sentenza della Corte di Giustizia*, in *Sist. pen.*, 24.04.2022), che il giudice penale, nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, sarà tenuto a disapplicare discipline legislative nazionali contrastanti, seppur «nei soli limiti necessari per consentire l'irrogazione di sanzioni proporzionate». In questo caso il giudizio di proporzionalità è ovviamente incentrato su di una valutazione diretta della gravità dell'infrazione sanzionata ed apre spazio a margini di apprezzamento discrezionale estremamente complessi, che sono al momento oggetto di una importante attenzione dottrinale (a questo riguardo, rinvio in particolare ai recenti studi di N. Recchia, *Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali*, Torino, 2020, e dello stesso F. Viganò, *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, Torino, 2021).

Sullo sfondo di queste problematiche si coglie, tuttavia, anche una dimensione critica di più generale rilevanza, che abbraccia l'intero ordinamento penale vigente e che attiene alla sostanziale assenza di omogeneità sanzionatoria dell'attuale modello di comminatoria edittale delle sanzioni penali. Il problema è da tempo stigmatizzato negativamente dalla dottrina più attenta (per tutti v. T. Padovani, *La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema delle comminatorie edittali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 419 ss.) e, qualora fossero davvero ravvisabili le condizioni per una riforma del Codice penale, meriterebbe di essere considerato anche alla luce di possibili soluzioni alternative (sul punto, mi permetto richiamare quanto ebbi occasione di osservare in *Riforma del sistema sanzionatorio e cornici edittali di pena. Brevi note a favore di un sistema fondato sulle c.d. "classi di pena"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1292 ss). Ed è in questo contesto di portata più generale, che, come è stato proposto anche di recente, dovrebbe essere rivalutato e forse anche ridisegnato il ruolo e la disciplina concreta delle circostanze del reato (a questo riguardo, nel quadro di molteplici contributi di sicura rilevanza, mi limito qui a richiamare le considerazioni di D. Pulitanò, *Circostanze del reato. Problemi e prospettive*, in *Scritti in memoria di G. Marini*, Torino, 2010, 718 ss., e di I. Merenda, *Le*



*circostanze del reato tra prevenzione generale e speciale*, Torino, 2022; per ogni ulteriore precisazione mi permetto, infine, di rinviare al mio scritto *Il “modello italiano” di disciplina delle circostanze del reato. Profili critici e prospettive di riforma*, in *Revista Eletrônica de Direito Penal e Política Criminal*, 2022, Vol. 10, n. 2, 77 ss.).

## DOMANDA

3) La nuova circostanza aggravante inserita nell'ultima parte dell'art. 452-*bis*, co. 2 c.p. prevede un aumento di pena dalla metà a due terzi “nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi».

Mi pare un capolavoro di insipienza legislativo-scientifica: da un lato la formula “inquinamento [che] causi deterioramento, compromissione o distruzione” è una tautologia, posto che per inquinamento, in base al co. 1, si intende proprio “una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili”; d'altro canto se la *ratio* della aggravante riguarda la protezione dell'habitat non si vede cosa c'entrino i vincoli storici, artistici, architettonici e archeologici: si vogliono tutelare i vermi e i topi o le erbacce che abitano i siti archeologici? O gli scarafaggi che vivono nei complessi architettonici di pregio?

Più in generale, se per habitat, secondo la definizione della Enciclopedia Treccani, si intende, in ecologia “l'insieme delle condizioni ambientali in cui vive una determinata specie. In botanica, l'area nella quale una pianta trova le condizioni ambientali favorevoli al suo sviluppo”, parrebbe che un danno all'habitat è già sempre ricompreso nel fatto descritto nella figura base del delitto di inquinamento, quanto meno ove la compromissione o il deterioramento significativo e misurabile riguardi un ecosistema, la biodiversità anche agraria, la flora o la fauna (co.1, n. 2), ed è anche e a maggior ragione ricompreso nel danno prodotto “in un'area naturale protetta” di cui alla aggravante contenuta nella prima parte dell'art. 452-*bis*, co. 2 c.p.

In altre parole, mi sbaglio o se danneggio un bosco o uno stagno al contempo pregiudicherò un ecosistema, la biodiversità, la flora e la fauna, ed anche l'habitat in cui determinate specie



vivono?

È possibile immaginare una interpretazione che distingua i casi riconducibili alla figura base e alle due distinte aggravanti?

## RISPOSTA

In questo quadro di singole innovazioni, la nuova circostanza aggravante inserita nell'ultima parte dell'art. 452-*bis*, comma 2 c.p. suscita effettivamente problemi anche sul piano della stessa comprensione concreta del relativo ambito di applicabilità.

Come viene condivisibilmente precisato nello stesso quesito che mi viene posto, atteso che per inquinamento, in base al primo comma dell'art. 452-*bis* c.p., si intende proprio «una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili ... delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo», o «di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna», e considerato altresì che la produzione di un inquinamento all'interno di «un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette» rappresenta già l'elemento di maggiore gravità che caratterizza la prima circostanza aggravante prevista al secondo comma dell'art. 452-*bis* c.p., riesce difficile trovare un autonomo spazio di rilevanza dell'ulteriore aggravante “ad effetto speciale” che è stata introdotta dalla novella.

La formulazione specifica di questa nuova aggravante pone l'accento sul fatto che l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un “habitat”, che risulti all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta ai vincoli indicati dalla disposizione di legge. Tutta la peculiarità di questa aggravante è pertanto incentrata su questa specificità dell'evento dannoso prodotto dall'inquinamento ed in particolare sul significato che possa e debba essere riconosciuto a questa nozione di “habitat”.

Il passaggio è di notevole importanza, anche perché necessario a meglio comprendere e definire i possibili margini di sovrapposizione e/o di interferenza con la parallela fattispecie contravvenzionale di “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”, che è stata introdotta con il d. lgs. n. 121/2011 all'art. 733-*bis* c.p. Anche questo aspetto accentua, peraltro, il già segnalato problema della proporzionalità e della ragionevolezza del disvalore



sanzionatorio attribuito alla circostanza aggravante in esame, stante il notevole incremento punitivo che viene oggi in evidenza rispetto alla minore sanzione (arresto fino a diciotto mesi ed ammenda non inferiore a 3.000 euro) prevista per quest'ultima contravvenzione.

Pur con i limiti di approfondimento che mi sono imposti in questa sede, provo a tracciare una possibile lettura di questa nuova disposizione circostanziale.

Tenuto conto della rilevanza "eurocomunitaria" che la previsione di queste fattispecie penali assume rispetto agli stessi vincoli che l'ordinamento statale incontra nell'obbligo di attuazione delle Direttive comunitarie in materia di tutela dell'ambiente, prima ancora di considerare il significato linguistico e/o scientifico potenzialmente attribuibile a tale nozione, credo possa essere corretto e fondato fare riferimento diretto alle stesse definizioni e significati che quest'ultimo concetto assume nell'ambito della normativa sovranazionale di riferimento. E, da questo punto di vista, mi pare opportuno richiamare il contenuto della nota "Direttiva 92/43/CEE" del 21 maggio 1992 (per l'appunto, la c.d. "Direttiva Habitat") relativa alla «conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche».

Nell'ambito di questa Direttiva vengono indicate più definizioni di "habitat" e si distingue, in particolare, tra i c.d. "habitat naturali" (art. 1, lett. b), corrispondenti a «zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali», con ulteriore differenziazione tra "habitat naturali di interesse comunitario" (art. 1, lett. c) ed "habitat naturali primari" (art. 1, lett. d), ed il c.d. "habitat di una specie" (art. 1, lett. f), a sua volta descritto come un «ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico».

Da questo punto di vista, la nozione assume effettivamente rilevanza anche rispetto alla già segnalata fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 733-bis c.p., con riferimento alla quale, però, lo stesso legislatore ha fornito una indicazione normativa specifica, precisando che, «ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.» (v. art. 1, comma 3, d. lgs. n. 121/2011). Certamente, come è stato opportunamente fatto notare, si tratta di rinvio che non brilla per



semplicità e che anzi «appare particolarmente tortuoso (e foriero di possibili errori inevitabili sul precetto penale), posto che a sua volta rimanda ad ulteriori normative comunitarie e a numerosi strumenti interni di attuazione» (C. Ruga Riva, *Diritto penale dell'ambiente*, 3<sup>a</sup> ed., Torino, 2016, 236). Ma il riferimento non può essere ignorato nella interpretazione di una nuova fattispecie che ripropone elementi costitutivi quasi speculari.

Orbene, date queste premesse, pare anche a me evidente che, oltre a suscitare molteplici dubbi di precisione e certezza del dato normativo, possa essere davvero difficile trovare uno spazio per distinguere tra l'evento costitutivo del delitto base di "inquinamento ambientale" (vale a dire: la "compromissione" od il "deterioramento" «significativi e misurabili ... delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo», o «di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna») e quest'ulteriore evento caratterizzato da un inquinamento così definito e che causi «deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat» situato all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta ai vincoli indicati dalla disposizione in esame.

Come già precisato, ai fini di questa distinzione, mi pare rimanga esclusa la possibilità di dare rilevanza al fatto che questo secondo evento aggravante debba venirsi a realizzare in un'area con questi requisiti di protezione o di vincolo, giacché quest'ultima eventualità è già autonomamente valorizzata dalla prima circostanza aggravante prevista dall'art. 452-*bis*, comma 2 c.p. Ma, da questo punto di vista, mi pare anche difficile distinguere queste aree protette o vincolate da quelle aree che possano integrare anche la definizione di "habitat naturali" fissata dalla "Direttiva 92/43/CEE". Su queste basi, ed in sostanziale conformità con questo previsto per legge anche rispetto alla contravvenzione di cui all'art. 733-*bis* c.p., potrebbe allora risultare più congruo ritenere, che la seconda aggravante focalizzi il relativo ambito di applicazione soprattutto sulla nozione di "habitat di specie", assumendo così una più specifica rilevanza nella tutela di quelle specie di animali o vegetali protette, che già sono considerate dalla prima aggravante, ma risultando autonomamente integrata (e legittimando così il maggiore disvalore espresso anche rispetto a tale prima aggravante) ogni qual volta l'inquinamento cagionato all'interno di una area protetta o vincolata comporti anche un effetto dannoso per un "habitat di una specie" protetta.

In altri termini, pur con uno sforzo interpretativo che certamente non riesce a svilupparsi su basi di oggettiva certezza e precisione (ma questo, come detto, è limite più generale di tutta la fattispecie in esame e la giurisprudenza ha già manifestato una notevole resistenza ad ammettere



questi contestati vizi di indeterminatezza: v. Cass. pen., sez. III, 30/01/2020, n. 9736), mi pare che l'unico margine di ragionevole differenza possa essere colto solo tenendo conto di questa più specifica accezione del concetto di "habitat di specie". Conseguentemente, pur riconoscendo quale elemento essenziale del reato base la "compromissione" od il "deterioramento" «significativi e misurabili» di singole aree d'acqua, o di aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, od ancora di singoli spazi ambientali all'interno dei quali si possa venire a configurare un "ecosistema", od uno spazio di "biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna", può essere plausibile circoscrivere il più specifico ambito di applicazione dell'ultima aggravante prevista al secondo comma dell'art. 452-*bis* c.p. a quegli eventi che si caratterizzino per il fatto di causare (anche) il deterioramento, la compromissione o la distruzione di uno spazio ambientale protetto o vincolato ed altrimenti qualificabile come vero e proprio "habitat di una specie", vale a dire di uno spazio ambientale definito da fattori abiotici e biotici specifici, all'interno del quale una specie animale o vegetale protetta viva una delle fasi del suo ciclo biologico.

In questa prospettiva, riprendendo l'ipotesi indicata nel quesito, l'aggravante non potrà certamente trovare applicazione laddove vengano compromessi o distrutti spazi ove possano vivere, riprodursi, o nutrirsi i vermi, o i topi, o le erbacce che si trovino all'interno di aree protette da vincoli particolari, quali siti archeologici o complessi architettonici di pregio, ma dovrebbe trovare applicazione solo nella più grave eventualità che l'evento dannoso, che già contraddistingue il reato base, abbia a danneggiare quegli spazi della zona vincolata di riferimento all'interno dei quali una specie animale o vegetale protetta viva una fase del proprio ciclo biologico. Se, quindi, (riprendo anche in questo caso gli esempi proposti nel quesito) si danneggia un bosco od uno stagno all'interno di un'area protetta o vincolata, fermo il fatto che, come giustamente osservato, il reato di inquinamento ambientale sarà integrato solo se, al contempo, si pregiudicherà un ecosistema, la biodiversità, la flora e la fauna presenti in quel bosco od in quello stagno, l'aggravante potrà trovare applicazione solo se in quel bosco od in quello stagno sia riconoscibile e venga compromesso o deteriorato anche l'habitat di una specie animale o vegetale protetta.

Su queste basi, pur con tutte le perplessità che possano emergere dalla notevole diversità della cornice edittale di pena delle due fattispecie, potrebbe essere colto anche un più ragionevole criterio di differenziazione tra il delitto di "Inquinamento ambientale" aggravato a norma di quanto previsto dall'art. 452-*bis*, comma 2, seconda parte, c.p. e la contravvenzione di "Distruzione o





deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto", prevista all'art. 733-bis c.p., avvicinando così il piano di tipicità oggettiva delle due fattispecie e circoscrivendo alle sole ipotesi di colpa lo spazio di prevalente (se non esclusiva) applicazione di questa seconda disposizione.

È altresì vero che questa particolare interpretazione dell'evento aggravante integrato da un inquinamento che comporti la compromissione, od il deterioramento, o la distruzione di un "habitat" potrebbe aprire margini di potenziale incertezza e sovrapposizione anche con il diverso e più grave evento costitutivo del delitto di "Disastro ambientale" previsto all'art. 452-*quater* c.p. Rispetto a questa separata fattispecie incriminatrice, l'elemento differenziale deve tuttavia essere rinvenuto proprio negli stessi profili costitutivi di questo diverso reato. In particolare, con riguardo alla previsione di cui al n. 1 dell'art. 452-*quater* c.p., l'elemento distintivo del "Disastro ambientale" deve essere colto nella irreversibilità dell'evento dannoso incidente sull'equilibrio di un ecosistema; con riferimento alla previsione di cui al n. 2, l'elemento distintivo deve essere colto nella particolare onerosità e/o nella eccezionalità dei provvedimenti necessari per l'eliminazione degli effetti dannosi di alterazione dell'equilibrio di un ecosistema; rispetto alla previsione di cui al n. 3, l'elemento distintivo deve infine essere colto nel fatto che gli eventi dannosi abbiano comportato anche una offesa alla pubblica incolumità, nei termini (pur molto incerti) che sono indicati dalla disposizione incriminatrice nel richiamo alla «rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo».

Come appare subito evidente, la reale apprezzabilità e praticabilità della soluzione interpretativa proposta non può che suscitare più di una incertezza. Ma tant'è. Il dato normativo davvero non brilla per chiarezza e precisione e allo stato non mi pare facile offrire altre letture più convincenti o plausibili.